



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 05/11/2015

SOCIETA' TRANS ADRIATIC PIPELINE AG

Decreto Ministeriale 28 ottobre 2015 per la costituzione di servitù e l'occupazione temporanea di terreni in Comune di Melendugno (LE) interessati dalla realizzazione del gasdotto di interconnessione Italia - Albania - "Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36)". Estratto.

Il Direttore generale

Visto l'articolo 42 della Costituzione..omissis..;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241..omissis..;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164..omissis..;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico)..omissis..;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008..omissis..;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014.. omissis.. che attribuisce la funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia alla Divisione I della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero che attribuisce la funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia alla Divisione I della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 maggio 2015 recante l'approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell'urgenza ed indifferibilità dell'opera, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione del metanodotto di interconnessione Albania - Italia "Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36)";

Vista l'istanza presentata..omissis.. con la quale la società Trans Adriatic Pipeline AG, codice fiscale e partita IVA n. 12318591000, con sede operativa in Via IV Novembre, 149 - 00187 Roma - ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies, del Testo Unico, per i terreni ubicati nel comune di Melendugno, in provincia di Lecce, la determinazione urgente delle indennità provvisorie per:

- a) l'asservimento di aree agricole, indicate in colore rosso tratteggiato nelle allegate planimetrie, di proprietà delle ditte di cui all'annesso piano particellare;
- b) l'occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori, delle aree agricole indicate in colore giallo e arancione nelle allegate planimetrie, di proprietà delle ditte di cui all'annesso piano particellare;
- Considerato che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere d'urgenza in quanto consentirà l'arrivo in Italia di una nuova fonte di approvvigionamento di gas proveniente dall'area del Mar Caspio e specificatamente dallo sviluppo del campo Shah Deniz, fase II, nell'Azerbaijan, così incrementando la sicurezza degli approvvigionamenti di energia per l'Italia e per l'Europa;

Considerato che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico, l'emanazione del citato decreto 20 maggio 2015 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

Ritenuto che:

- il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori di costruzione del metanodotto decade, salvo proroga, alla data del 20 maggio 2020;
- è necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dalla Società istante per l'occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate indicate nel piano particellare allegato, che è parte integrante del presente decreto, sono coerenti con i valori osservati per la regione agraria cui appartiene il comune di Melendugno (LE) e sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria,

DECRETA:

Articolo 1

A favore della Trans Adriatic Pipeline AG sono disposti l'asservimento e l'occupazione temporanea di terreni in comune di Melendugno, provincia di Lecce, interessati dal tracciato del metanodotto di interconnessione Albania - Italia «Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36")» evidenziati nelle allegate planimetrie, con colore rosso tratteggiato per l'asservimento e con giallo e arancione per l'occupazione temporanea. Le Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa sono indicate nell'annesso elenco particellare.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di Trans Adriatic Pipeline AG gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- l'opera consiste nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1,5 metri, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché la posa di due cavi a fibra ottica all'interno di tubi corrugati posati in parallelo alla condotta;
- saranno installati apparecchi di sfiato, apparecchiature per la protezione attiva (catodica) contro la corrosione e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere complementari funzionali all'esercizio e alla sicurezza della condotta;

- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi, come pure fognature, stagni e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20 (venti) metri dall'asse della condotta nonché l'obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agricolo, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni e piantumazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione e senza diminuire e/o pregiudicare le condizioni di integrità della condotta;
- il diritto di TAP - Trans Adriatic Pipeline AG di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo di tre anni e sei mesi, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al metanodotto di interconnessione Albania - Italia "Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36)", con la precisazione che la loro proprietà è di TAP - Trans Adriatic Pipeline AG, che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- il diritto di accesso di TAP - Trans Adriatic Pipeline AG per le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, di riparazione o di costruzione che dovessero eventualmente rendersi necessarie nel corso dell'esercizio dell'Opera;
- la determinazione di volta in volta, a lavori ultimati, degli importi da liquidare per danni prodotti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni che dovessero eventualmente rendersi necessarie nel corso dell'esercizio dell'Opera;
- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori di esecuzione dell'Opera o che diminuisca l'uso o l'esercizio della servitù;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni enunciati nel precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo d.P.R. 327/2001, nella misura stabilita nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della TAP - Trans Adriatic Pipeline AG, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La TAP - Trans Adriatic Pipeline AG provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla TAP - Trans Adriatic Pipeline AG provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla TAP - Trans Adriatic Pipeline AG a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata:

Articolo 7

Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DGRIME - Divisione I - Via Molise, 2 - 00187 Roma - fax: 0647887802) e per conoscenza alla TAP - Trans Adriatic Pipeline AG, Ufficio (sede operativa) a 00187 Roma, via IV Novembre, 149 - fax 06 69765032 - pec: tap_italia@legalmail.it - l'accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la TAP - Trans Adriatic Pipeline AG provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine alla ditta proprietaria saranno riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

- a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;
- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, nelle aree evidenziate in colore giallo e arancione nelle planimetrie allegato al presente decreto, la TAP - Trans Adriatic Pipeline AG, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni tre e mesi sei a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente alla ditta proprietaria la data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di tre anni e sei mesi, è dovuta alla ditta proprietaria dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportata nel corrispondente elenco di cui al piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 11

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente

oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 28 ottobre 2015

Il Direttore generale

Ing. Franco Terlizzese

Elenco delle ditte catastali e dei beni da asservire ed occupare temporaneamente nel Comune di Melendugno (LE):

1. Ditta DE GIORGI Pasquale, DE GIORGI Rosa, DE GIORGI Tommasa, Foglio 8, mappale 64;
2. Ditta POTI Egidio, Foglio 8, mappale 51;
3. Ditta PERRINO Adelina, SCIOLTI Concetta, SCIOLTI Gregorio, SCIOLTI Luigia, SCIOLTI Vita, Foglio 8, mappale 31.